

Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da *amicus curiae**.

di Nicola Colaianni

già consigliere della Corte di cassazione e ordinario di diritto ecclesiastico, Università di Bari

L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche viola il principio di laicità e, pur se votata a maggioranza dalla classe, è discriminatoria nei confronti degli studenti e dell'insegnante non consenzienti. La tutela del diritto di libertà di coscienza consente la rimozione del simbolo, ad opera eventualmente dello stesso insegnante per la durata della lezione.

1. Un simbolo religioso

Torna in Cassazione la questione del crocifisso e stavolta la persona che si ritiene offesa in coscienza dalla sua esposizione, sostenuta dalla maggioranza degli studenti, è un insegnante¹. Ne deriva un elemento di novità, costituito dal bilanciamento tra la libertà d'insegnamento del docente e la libertà di coscienza civile e morale degli studenti, entrambe oggetto di tutela ex artt. 1 e 2 d. lgs. 297/1994. Tuttavia, il focus della questione, come risalta dall'articolata ordinanza di rimessione alle sezioni unite, continua ad incentrarsi nel carattere religioso di quel simbolo. Sul piano della laicità dello Stato, e quindi per gli effetti su quel bilanciamento, la questione, infatti, non si porrebbe se tale carattere con la diffusa secolarizzazione si fosse stemperato, contaminandosi con altri di diversa provenienza culturale, anche non religiosa e anzi dichiaratamente laica. Perfino nel pensiero "forte" di un recente passato sono state espresse posizioni in tal senso, accreditando però significati tra loro diversi. Ricorrente la citazione di Natalia Ginzburg sul crocifisso "simbolo del dolore del mondo", che perciò "fa parte della storia del mondo"². E in sede giudiziaria è d'obbligo citare Piero Calamandrei, per il quale il crocifisso è, sì, un "simbolo doloroso" ma "dell'errore giudiziario", per cui l'imputato, scorgendolo dietro al giudice sulla parete di fondo, "è portato a credere che esso lo ammonisca a lasciare ogni speranza: simbolo non di fede, ma di disperazione"³. Ovviamente, in una società deideologizzata, come l'attuale, prevale il relativismo culturale⁴, che può portare a posizioni indifferenziate o ireniche⁵ ma anche alla strumentalizzazione

* Testo rielaborato e annotato dell'intervento conclusivo all'incontro *Crocifisso, laicità dello Stato, libertà religiosa. La parola alle Sezioni Unite civili (a margine di Cass. sez. lav. -ord. N. 19618/2020)* organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione nell'aula virtuale Teams il 15 aprile 2021.

¹ Cass.18 settembre 2020, n. 19618. In precedenza la questione era stata esaminata in riferimento ad uno scrutatore (sotto il profilo penale della causa di giustificazione: Cass. 1 marzo 2000, n. 4723) e ad un magistrato in udienza (Cass. 14 marzo 2011, n. 5924). Nel frattempo in riferimento agli studenti, dopo che Corte cost. 15 dicembre 2004, n. 389, aveva dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, era intervenuto Cons. Stato 13 febbraio 2006, n. 556, di cui Cass. 10 luglio 2006, n. 15614, riconoscerà la giurisdizione esclusiva e in seguito si occuperà Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *Lautsi e altri c. Italia*, 18 marzo 2011, riformando la sentenza della Sezione semplice 3 novembre 2009.

² N. Ginzburg, *Non togliete quel crocifisso*, in *l'Unità*, 22 marzo 1988.

³ P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Ponte alle grazie, Firenze, (1954) 1990, p. 319. In generale sul significato culturale del crocifisso v. in dottrina, anche per altre citazioni, C. Cardia, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi, Torino, 2010, pp. 32 e 112 ss.; R. Conti, *L'Europa e il crocifisso*, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 250 ss.

⁴ Il contrasto al relativismo è stata essenzialmente la cifra del pontificato di papa Benedetto XVI (J. Ratzinger). Per un'analisi con esaurienti citazioni v. P. Ivanecký, *La critica di Benedetto XVI al relativismo odierno*, in *Teologia y vida*, 2014, n. 1, reperibile in <https://scielo.conicyt.cl/>

⁵ Un esempio, benchè riguardi non il crocifisso ma la Chiesa, è nei versi di una nota canzone di Jovanotti: "Io credo che a questo mondo/Esista solo una grande chiesa/Che passa da Che Guevara/E arriva fino a madre teresa/Passando da Malcom X/Attraverso Gandhi e San Patrignano" (L. Cherubini-S. Celani, *Penso positivo*, 1994)

del simbolo religioso a fini politici o di esercizio del potere, come nel caso del cosiddetto “sovrano feticista”⁶. La straordinaria polisemia del termine “simbolo” legittima il conferimento dei valori più differenti, con l’avvertenza, però, che, come nel caso appena citato, dare un significato soggettivo alle parole come ai simboli è un atto di libertà nell’interpretazione ma può essere anche un atto di potere. È il vizio, potremmo dire, di Humpty Dumpty, il quale rivendica che “quando io uso una parola, essa significa giusto quel che io voglio che significhi, né più né meno”, e all’obiezione di Alice replica: “bisogna vedere chi è il padrone, ecco tutto”⁷

Perciò è corretto ancorarsi all’interpretazione autentica, che nel caso del crocifisso è quella formulata dal depositario di quel simbolo: la Chiesa cattolica romana. Non le varie confessioni cristiane nel loro complesso: infatti, quelle della Riforma utilizzano come simbolo, anche nei loro templi, la nuda croce e quelle ortodosse utilizzano bensì il crocifisso ma su una croce arricchita, alle quattro estremità degli assi, di simbolismi e segni che rimandano a fatti delle sacre scritture. Il crocifisso semplice non è, quindi, un personaggio in cerca d’autore, il diritto d’autore lo ha la Chiesa cattolica che ad esso dà questo significato: “Nel Crocifisso vediamo Dio umiliato, l’Onnipotente ridotto a uno scarto”; di qui un invito preciso e specifico: “guardiamo il Crocifisso e diciamogli: “Signore, quanto mi ami! Quanto sono prezioso per Te!”⁸.

Il persistente significato religioso del crocifisso è stato riconosciuto dalla Cassazione fin dalla sentenza 4723/2000 cit. nel solco di un orientamento corrispondente a quello della prima sentenza di un tribunale costituzionale europeo – che bollò l’interpretazione opposta come una “profanazione della croce”⁹ - e poi confermato dalla Corte EDU nelle due sentenze relative al caso *Lautsi*. Queste, pur divergenti nel giudizio finale, in contrasto con il governo italiano per cui esso sarebbe “*neutre et laïque en référence à l’histoire et à la tradition italiennes, intimement liées au christianisme*”, convengono che “*the crucifix is above all a religious symbol*” e “*undoubtedly refers to Christianity*”. L’interpretazione della Corte risulta ben accolta nella giurisprudenza di merito: qui merita segnalare, essendo poi approdata in sede di legittimità, quella disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, secondo cui il crocifisso non ha “valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa”¹⁰, come invece ritenuto dal Consiglio di Stato. Ed in effetti per le scienze psicoanalitiche e semiotiche il simbolo è il risultato di un processo bensì universale, ma straordinario rispetto alla norma culturale e sempre legato a eventi eccezionali dell’individuo e della cultura: una vera e propria “singolarità”¹¹. Se si prescinde dalla singolarità si finisce per cadere in contorti paradossi polisemiologici¹² come quelli del Consiglio di Stato, per il quale “ il simbolo è religioso in senso stretto ma anche laicità al fondo lo è, perché i valori civili che la sostanziano sono laici ma hanno un’origine religiosa e perciò ben possono essere simboleggiati dal crocifisso: anzi, «nel contesto culturale italiano appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo». In questo scoperto gioco di parole c’è la celebrazione della retorica del “ma anche”, dell’identità dei contrari: è religioso ma secolarizzato e, quindi, anche laico sicché la sua esposizione nello spazio pubblico ha una «valenza formativa» e una funzione «altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni»¹³.

⁶ Così il settimanale *Famiglia Cristiana*, 19 maggio 2019, sul “rosario brandito da Salvini (...) ennesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica nel nostro Paese dei diritti umani”.

⁷ L. Carroll, *Attraverso lo specchio*, Milano, Mondadori, (1871) 2012.

⁸ Francesco (J.M. Bergoglio), *Omelia durante la celebrazione della domenica delle palme*, in *Vatican news*, 28 marzo 2021.

⁹ *BundesVerfassungsgericht*, 16 maggio 1995.

¹⁰ Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, 31 gennaio 2006, n. 12 (ord.), secondo cui di conseguenza il crocifisso non può considerarsi “simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, di eguaglianza dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale”.

¹¹ M. Trevi, *Metafore del simbolo*, Raffaello Cortina, Milano, 1986, p. 8.

¹² R. Botta, *Paradossi semiologici ovvero della “laicità” del crocifisso*, in *Corriere giuridico*, 2006, p. 851

¹³ Con una motivazione storico-secolarizzante del genere, non accolta dalla Corte suprema (*McCreary County v. ACLU of Kentucky*, 545 U.S. 844 (2005)), una contea del Kentucky tentò di giustificare un monumento ai dieci comandamenti per il loro ruolo formativo dell’ordinamento giuridico americano: v. le giuste osservazioni critiche di M.C. Nussbaum, *Liberty of conscience. In Defense of America’s Tradition of Religious Equality*, Basic Books, New York, 2008, p. 261.

In tal modo, peraltro, lo Stato si avvarrebbe di un simbolo di origine religiosa per affermare valori formativi e attuare compiti propri dello Stato in contrasto con il principio di laicità per cui allo Stato è posto “il divieto di ricorrere ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti” e, quindi, la religione non può essere utilizzata come mezzo al fine. La distinzione degli ordini distinti, che secondo la Corte “caratterizza nell’essenziale il fondamentale o ‘supremo’ principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato”¹⁴, porta, infatti, a non compiere invasioni di campo, a non «scambiarsi la veste»¹⁵: per le chiese, a non dare a Cesare quel ch’è di Dio, a non fare del peccato automaticamente un reato, per lo Stato a non dare a Dio quel ch’è di Cesare, a non far entrare nel campo della morale ciò che trova disciplina nel campo giuridico.

2. Una laicità pluralista

Il problema dell’esposizione di un simbolo religioso come il crocifisso nelle aule scolastiche si pone perché la nostra è una laicità pluralista. Non si porrebbe neppure, infatti, se la nostra laicità fosse di tipo monista, esclusivista, alla francese, ovvero, all’opposto, multiculturalista, comunitaristico, all’inglese. In sintesi, queste le caratteristiche delle tre declinazioni del principio di laicità¹⁶.

Emblematica della laicità monista è la legge francese n. 2004/228 sul divieto di segni religiosi portati in maniera ostentatoria (*ostensiblement*) nelle scuole pubbliche. Una disposizione già contenuta in una circolare del 1994 del ministro dell’Istruzione François Bayrou e motivata dalla “concezione francese della nazione e della Repubblica” quale “comunità di destino”. Una laicità cieca alle differenze, rispettosa, bensì, di tutte le convinzioni, in particolare di quelle religiose, ma contraria – sulla scia della celebre frase di Stanislas de Clermont-Tonnerre: “Va rifiutato tutto agli ebrei come nazione e concesso tutto come individui” - alla “frammentazione della nazione in comunità separate, indifferenti le une alle altre, soggette soltanto alle proprie regole e alle proprie leggi, impegnate in una semplice coesistenza”¹⁷. Solo i valori della *République* sono obiettivi, pubblici, vanno condivisi da tutti i cittadini senza distinzione di religione o di etnia o di lingua; gli altri sono valori individuali, soggettivi, da condividere solo nella sfera privata.

Al contrario la laicità dei sistemi multiculturalisti ammette nella *plural society of overlapping identities* le comunità separate, etnico-religiose, cui riconosce una autonomia normativa e giurisdizionale, in particolare nel diritto matrimoniale o nell’istruzione scolastica¹⁸. Nel *Londonistan*, come si potrebbe definire questo sistema, si assolutizza lo specifico comunitario, dando luogo ad un mosaico di comunità reciprocamente impenetrabili, che rifiutano di costruire ed inserirsi in una comunità più grande decidendo piuttosto di auto-ghettizzarsi. È l’estremo approdo dell’ideologia del multiculturalismo, che più precisamente, per evitarne la confusione con il dato sociale della multiculturalità, si potrebbe definire come “monoculturalismo plurimo”¹⁹ (a differenza, quindi, di quello unico *à la française*). Invero, sia pur nelle limitate materie in cui lo Stato riconosce una giurisdizione comunitaria, sono le autorità cultural-religiose che si atteggiavano a novelli principi, con potere di sanzionare i dissenzienti e comprimerne i diritti inviolabili che lo Stato garantisce in tutte le formazioni sociali alla stregua dell’art. 2 Cost.

La laicità italiana non ammette queste comunità monoculturali come si può dedurre, per fare un

¹⁴ Corte cost. 8 ottobre 1996, n. 334.

¹⁵ Espressione di T. Mann, *Giuseppe e i suoi fratelli*, II, Mondadori, Milano, (1960) 2000, p. 864, mutuata da G. Zagrebelsky, *Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell’uomo*, Laterza, Roma – Bari, 2010.

¹⁶ Riprendo qui categorie elaborate nel mio *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 21 ss., cui rinvio.

¹⁷ La circolare è riportata e discussa adesivamente da A. Finkielkraut, *L’identità infelice*, Guanda, Milano, (2013) 2015, pp. 23 ss.

¹⁸ Il dibattito sul pluralismo normativo è molto vivo in Gran Bretagna (v. almeno W. Menski, *Migration, Diasporas and Legal Systems in Europe*, Taylor & Francis Ltd, 2006) e “*The liberty to choose the jurisdiction*” è stata condivisa anche dal primate anglicano R. Williams, *Civil and Religious law in England: A Religious Perspective, The Foundation Lecture at the Royal Courts of Justice*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 2008, 10, p. 262-282.

¹⁹ A. Sen, *Identità e violenza*, Laterza, Roma-Bari, (2006) 2008, p. 159.

esempio tratto dalla legislazione scolastica, dall'intesa, recepita con d.p.r. n. 751/1985, tra ministero dell'istruzione e conferenza episcopale italiana a riguardo dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, ove si stabilisce che il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica "non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi" (punto 2.1.a): le quali, quindi, quanto alla scelta di quell'insegnamento devono essere miste.

Ma, a differenza di quella francese, la laicità italiana implica anche "non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni" sibbene "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione" ma "in regime di pluralismo confessionale e culturale"²⁰. È una laicità aperta, che non si prefigge il compito di "liberare i cittadini dai molti tutori che possono imporsi loro, sia a livello di società civile che nel dibattito politico pubblico"²¹, perché, assumendosi questo compito disinfettante, lo Stato diventerebbe un tutore a sua volta, finendo per "ricadere in quella pretesa di totalità dalla quale è uscito nelle guerre di religione"²².

L'accoglienza delle differenze è incompatibile con una disciplina rigida ed escludente, come dimostrato dalla stessa Corte costituzionale, la quale nel materiale costruttivo del principio di laicità non ha esitato a porre, in uno agli artt. 2, 3, 8, 19 e 20, anche l'art. 7, che attribuisce rilevanza costituzionale ad un patto di contenuto confessionistico e privilegiario evidentemente eccezionale rispetto all'impianto pluralistico ed egualitario della Costituzione. Operazione, questa, discussa per la sua apparente ambiguità, ma di sicuro pregio nel ridurre l'art. 7 ad una versione *light* come segno della "non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni", nel caso la cattolica. E, attraverso il combinato disposto con gli altri più numerosi articoli, la Corte non solo ne diluisce il carattere eccezionale e potenzialmente dirompente l'ordito costituzionale ma soprattutto delinea un concetto di laicità non cieca alle differenze, una laicità *pluralista* perché garantisce la libertà di religione in "regime di pluralismo confessionale e culturale" (aggettivo, importante, quest'ultimo perché consente di far godere del pluralismo, e quindi di garantire, non solo le varie confessioni ma anche associazioni o movimenti agnostici o atei). Una laicità diversa da quella monista, che esprime una tavola di valori autonoma e diversa e si pone in competizione con altri valori e con le culture e religioni, quasi fosse una religione essa stessa. Aperta invece all'inserimento di principi corrispondenti alle differenti identità che si affacciano in una società in cui «hanno da convivere fedi, religioni, culture diverse»²³. Il risultato notevole è che in tal modo il gruppo di disposizioni (artt. 7-8-20) sul *favor religionis* confluisce nell'alveo costituzionale comune del *favor libertatis* (artt. 2-3-19). Se una regola della democrazia è quella di includere le forze antisistema perché esse non le si rivolgano contro con metodo sovversivo, la 203/1989 ha fatto un'operazione simile con l'art. 7, includendolo tra le fonti della laicità e così impedendone l'utilizzazione, per dir così, come arma contro la Costituzione, quale sarebbe la formazione di un *hortus conclusus*, impermeabile agli altri principi costituzionali.

3. Modelli di laicità e simboli religiosi

La soluzione del problema dell'esposizione di simboli religiosi nelle aule scolastiche è influenzata dal modello di laicità che si assume.

²⁰ Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203. A questa concezione s'è sempre riferita la giurisprudenza della Cassazione: v. da ultimo, anche per i precedenti nonché per l'attinenza al tema della discriminazione, Cass. 17 aprile 2020, n. 7893 (volendo, per un commento si può vedere il mio *Propaganda ateistica: laicità e divieto di discriminazione*, in *Questione giustizia.it*, 2020, n. 2), ed in generale G. Casuscelli, *La "supremazia" del principio di laicità nei percorsi giurisprudenziali: il giudice ordinario*, in *La laicità del diritto*, a cura di A. Barba e con prefazione di P. Rescigno, Aracne, Roma, 2010, p. 101 ss.; J. Pasquali Cerioli, *La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a "simbolo religioso"*, *ibid.*, p. 261 ss.

²¹ H. Peña-Ruiz, *Dio e la Repubblica. Filosofia della laicità*, Effepi, Roma, (2005) 2008, p. 243.

²² E.W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione. Dallo stato moderno all'Europa unita*, a cura di G. Preterossi, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 53.

²³ Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440.

Alla stregua di una laicità monoculturale la soluzione è la parete nuda, unica corrispondente alla *difference-blindness*, che dev'essere la proprietà primaria di tutte le iniziative e della didattica scolastica (presepi, benedizioni e, ovviamente, messe, orazioni e atti di culto). E a chi osserva che “il muro denudato per mandato statale (...) non è certo più neutrale che avere un crocifisso sul muro”²⁴ si replica che esso non significa uno spazio “ateo”²⁵ perché l’aula è lo spazio del cittadino, non del credente, e perciò è agnostica nei confronti delle differenze.

Al contrario, secondo il modello comunitarista delle autorità culturali o delle maggioranze che decidono all’interno di ogni comunità, ogni classe, o anche ogni istituto scolastico, potrebbe decidere a maggioranza se esporre o non il crocifisso. Dipenderebbe dalla formazione delle classi, se a maggioranza cristiana o agnostica o musulmana e così via. La minoranza, comprensiva eventualmente del docente che vi faccia lezione, dovrebbe sottostarvi. L’immagine complessiva del sistema scolastico sarebbe, quindi, quella di una città lagunare, in cui ogni ogni isolotto fa ordinamento a sé.

In entrambi i modelli, quindi, il conflitto tra autorità e libertà si risolve a favore della prima, solo cambia l’autorità impositiva, che nel modello multiculturalista non è lo Stato ma quella che risulta dalla formazione di una maggioranza nella classe o nell’istituto scolastico. Il modello di laicità pluralistica, invece, tende alla mediazione del conflitto, valorizzando la libertà delle differenze di credo o convinzione attraverso l’utilizzazione – fatta, come s’è visto, dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 203/1989 – di materiali normativi diversi e della giurisprudenza europea, che in alcune decisioni specialmente sui simboli religiosi indossati sul corpo, cioè l’abbigliamento religiosamente orientato, ha impostato in generale la distinzione tra spazio pubblico come dimensione territoriale e urbanistica - lo spazio della vita quotidiana, spazio vitale in grado di offrire servizi e relazioni tra persone senza distinzione, tra l’altro, di religioni - e spazio pubblico ‘istituzionale’, in cui si esercitano i poteri costituiti (legislazione, amministrazione, giustizia, ecc.) o si svolgono compiti di benessere affidati allo Stato (scuola, università, ospedali pubblici, ecc.).

Nello spazio pubblico territoriale la regola è la libertà di esposizione dei simboli: e ciò spiega perché la sentenza *Lautsi* della Grande camera neppure abbia preso in considerazione l’assimilazione, prospettata dal nostro Governo nel suo ricorso, per cui, se si dovesse rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche, si dovrebbero altresì “rimuovere le immagini votive dalle strade pubbliche e le statue religiose dagli spazi pubblici”. Il problema si pone, infatti, solo per gli spazi istituzionali e non quelli urbani o territoriali, in cui vige la libertà, anche sotto il profilo dell’esposizione di immagini o monumenti, naturalmente nel rispetto delle autorizzazioni, se prescritte. Libertà, inoltre, anche nell’abbigliamento: così, nel caso di fedeli musulmani che camminavano nelle vie di Ankara, di ritorno da un rito religioso, indossando tuniche e altri capi di vestiario dal chiaro significato religioso, il divieto è stato giudicato illegittimo²⁶, per cui la Turchia è stata condannata per violazione dell’art. 9 della Convenzione. Libertà, tuttavia, tendenziale e fino ad un certo limite, perché vanno considerate anche le esigenze del “*vivre ensemble*”, di cui la necessità di ‘guardarsi’ in volto e d’interagire costituisce una condizione essenziale. Il rispetto dei “diritti degli altri” è uno scopo legittimo, sicché la Francia non è stata condannata²⁷ per il divieto, introdotto con la legge 1192/2010 e violato da una donna musulmana, di indossare il velo integrale, idoneo a coprire il volto, in ogni spazio pubblico, comprese pubbliche vie o piazze.

Nello spazio pubblico istituzionale, invece, la libertà di abbigliamento dei cittadini, che non vi rivestano il corrispondente ruolo ‘istituzionale’ (insegnanti, giudici, pubblici ufficiali, dipendenti pubblici ecc.), può subire limitazioni e divieti per ragioni di ordine pubblico. Così la Corte ammette che possa vietarsi il porto del velo in un’università, data la presenza di “movimenti estremisti che si impegnano ad imporre alla società tutta intera i loro simboli religiosi e la loro concezione della

²⁴ J.H.H. Weiler, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione “imbarazzante”*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, p. 153, nonché, con riferimento al caso ora all’esame della Cassazione, *Verso “Lautsi-bis”? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, in *forumcostituzionale.it*, 2021, n. 2, p. 122 s. Weiler, ebreo osservante, rappresentò dinanzi alla Grande Camera un gruppo di otto stati favorevoli all’esposizione del crocifisso.

²⁵ M. Luciani, *La problematica laicità italiana*, in *Democrazia e diritto*, 2008, p. 133.

²⁶ Corte europea dei diritti umani, *Arslan e altri c. Turchia*, 11 febbraio 2010.

²⁷ Corte europea dei diritti umani, *Grande Camera, S.A.S c. Francia*, 1 luglio 2014.

società, fondata su delle regole religiose”²⁸, per cui non si può non riaffermare il ruolo dello stato “in qualità di organizzatore neutro e imparziale dell’esercizio delle diverse religioni, culti, credenze” e al fine di “assicurare l’ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in uno stato democratico”²⁹. Ove queste esigenze non sussistano il principio della neutralità dello spazio pubblico non legittima la misura restrittiva alla libertà religiosa. Legittimo, quindi, che il testimone in un processo penale rifiuti di togliersi il copricapo conforme ai dettami della propria fede religiosa, una volta accertato che egli non intendesse in alcun modo incitare i presenti a opporsi ai valori laici e democratici o creare turbamenti³⁰. E legittimo altresì che, all’interno di un tribunale ove si trovava per assistere a un’udienza, non si tolga il velo una donna musulmana, preso atto che essa con il suo comportamento non aveva messo a rischio l’ordinato svolgimento dell’udienza³¹.

La libertà di abbigliamento, viceversa, non è consentita a chi svolga un ruolo pubblico negli spazi istituzionali, come un’insegnante delle scuole elementari che in ragione della sua appartenenza religiosa e nonostante il divieto posto dall’ordinamento svizzero a presidio della neutralità delle istituzioni scolastiche e, più in generale, del principio di laicità dello Stato, pretendeva d’indossare durante l’orario di lavoro il velo islamico, giudicato dalla Corte un “*powerful external symbol*” rispetto a soggetti (tanto più se di tenera età)³² capace di evidenziare un collegamento tra il credo religioso e la funzione d’insegnamento.

4. Il crocifisso

In Italia l’esposizione del crocifisso non è stabilita da una legge (ed è augurabile che neppure la si proponga non solo per le strumentalizzazioni a fini politici che si sono ricordate all’inizio ma per la ragione assorbente che non si legifera in materia di coscienza, la quale va lasciata libera di determinarsi³³) ma solo, e indirettamente, da una norma regolamentare, contenuta nell’art. 118 r.d. 30 aprile 1924, n. 965, che nell’ambito dell’arredamento scolastico dispone che della “immagine del crocifisso” siano dotate le aule scolastiche di tutte le scuole medie: s’intende, inferiori e superiori³⁴. Tale disposizione trovava fondamento nell’art. 1 dello Statuto albertino sulla religione cattolica come “la sola religione dello Stato”, richiamato in seguito dall’art. 1 del trattato tra Italia e Santa Sede del 1929 facente parte dei Patti lateranensi. Questo principio è da ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità con il principio costituzionale di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, stabilito dall’art. 8, co. 1, della Costituzione. E simmetricamente, del resto, con il protocollo addizionale all’accordo di revisione del concordato lateranense del 1984, reso esecutivo con legge 121/1985, “si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”. La disposizione regolamentare del 1924, perciò, è priva di base legislativa³⁵ ed in contrasto con il principio di laicità

²⁸ Corte europea dei diritti umani, *Leyla Sahin c. Turchia*, 24 giugno 2004.

²⁹ Corte europea dei diritti umani Grande Camera, *Leyla Sahin c. Turchia*, 10 novembre 2005.

³⁰ Corte europea dei diritti umani. *Hamidovic c. Bosnia Erzegovina*, 5 dicembre 2017.

³¹ Corte europea dei diritti umani, *Lachiri c. Belgio*, 18 dicembre 2018.

³² Corte europea dei diritti umani, *Dahlab c. Svizzera*, 15 febbraio 2001. Per una esauriente indagine a livello di diritto comparato anche con gli Stati Uniti e il Canada v. A. Madera, *Il porto dei simboli religiosi nel contesto giudiziario*, in *Statoechiense.it*, 2020, n. 4.

³³ Conf. G. Di Cosimo, *Simboli religiosi e teoria della Costituzione*, in *Forumcostituzionale.it*, 2002.

³⁴ Sul punto l’ordinanza interlocutoria non esamina se davvero, come secondo la Corte d’appello di Perugia, il sintagma “istruzione media”, riportato nel titolo del decreto, vada riferito solo alle scuole medie inferiori: infatti, a norma del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054 esso comprende gli istituti “di primo e di secondo grado” (“il liceo, il corso superiore dell’Istituto tecnico, il corso superiore dell’Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile”), quindi anche quelle superiori. Puntuale in merito A. Licastro, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell’ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Statoechiense.it*, 2021, p. 52 ss.

³⁵ Che la Corte cost. nell’ordinanza n. 389/2004 cit. si sia astenuta dal rilevarlo non pare possa interpretarsi nel senso che essa “propenda comunque per la perdurante vigenza” di quelle norme (così, invece, F. Rimoli, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, p. 4305), essendo corretto che, spogliatasi della questione principale trattandosi di norma senza forza di legge, non abbia proceduto ad esaminare neppure in *obiter* la questione della sua vigenza. Per criticare il *self*

dello Stato, affermato come supremo dalla sentenza 203/1989³⁶, e di conseguenza l'esposizione del crocifisso non è più un atto dovuto ma un semplice fatto improduttivo di obblighi giuridici.

Per esso e in genere per i simboli religiosi *a parte principis* esposti negli spazi pubblici istituzionali, scolastici o, a più forte ragione, dedicati alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria, dovrebbe valere simmetricamente la regola *Dahlab*. Come la scuola pretende che a garanzia della neutralità dello spazio pubblico l'insegnante non veicoli in maniera subliminale con un abbigliamento religiosamente orientato, e quindi simbolico, il suo credo, così reciprocamente l'insegnante e gli studenti possono pretendere che la scuola non veicoli a sua volta, con l'esposizione di un simbolo, un determinato credo religioso³⁷. Pur prescindendo dalla rigidità del modello monista ma con l'articolata impostazione della giurisprudenza di Strasburgo, che s'è vista, la regola della neutralità, cioè, è la parete nuda, senza simboli religiosamente o culturalmente orientati a garanzia della libertà di coscienza di ogni soggetto che abbia anche solo occasione di frequentare quegli spazi e, in primo luogo, dei funzionari pubblici che vi lavorano.

E così, infatti, s'era orientata la seconda sezione della Corte EDU nel citato caso *Lautsi*, sul presupposto che la scuola dev'essere “*un lieu de rencontre de différentes religions et convictions philosophiques, où élèves peuvent acquérir des connaissances sur leurs pensées et traditions respectives*», per cui c'è il rischio che “*la présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux*». Ma in contrario avviso, come detto, è andata la Grande Camera della Corte: il simbolo è, sì, religioso ma la sua esposizione non ha «*influence on pupils (...) whose convictions are still in the process of being formed*», non è associata ad un “*compulsory teaching about christianity* perché bisogna tener conto anche della “*organisation of the school environment*” e nell'organizzazione didattica complessiva della scuola italiana – che prevede possibilità di insegnamenti opzionali di altre religioni e di abbigliamento religiosamente connotato - il pluralismo educativo non ne è ostacolato: “*there is no evidence of indoctrination*”.

Formula, questa, con la quale anche di recente la Corte EDU a sezione semplice ha risolto il caso della cerimonia di benedizione dell'inizio dell'anno scolastico secondo la religione ortodossa, cui in mancanza di preavviso ai genitori aveva partecipato un bambino di altra religione³⁸: in questo caso la mancanza di prove è stata rinvenuta nella pronta ammissione dell'errore da parte dell'amministrazione scolastica, che aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'insegnante, benché secondo il giudice civile il bambino non avesse subito alcuna costrizione a

restraint si dovrebbe ammettere la possibilità del giudizio della Corte su norme regolamentari in termini di “diritto vivente di origine regolamentare” (così A. Pugiotto, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in *forumcostituzionale.it*), realizzato mediante il rinvio operato dal Testo unico sull'istruzione (artt. 159 e 160, d. lgs. 297/1994) agli arredi scolastici, fra cui il crocifisso indicato nel r.d. del 1924; ovvero ricordare un precedente della Corte che, pur dichiarando inammissibile la questione, *incidenter tantum* aveva espresso un orientamento (F. Rinaldi, “*Il segno della croce*”. *Il caso dell'affissione del crocifisso nella scuola di Abano terme in Lautsi e altri c. Italia II ed il problema del “trapianto” della sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo nel nostro ordinamento*, in *Rivista AIC*, 2012, n. 1, p. 4, cita l'ord. 87/2001 sulla competenza in tema di potere regolamentare delle regioni, in cui la Corte espresse una “posizione”, poi confermata – una volta “reinterpellata” al riguardo – nella sent. 313/2003).

³⁶ Cionondimeno una direttiva del Miur del 3.10.2002, n. 2667 sulla esposizione del crocifisso continua a far riferimento ad un parere del Consiglio di Stato (27 aprile 1988, n. 63) precedente la sentenza 203/1989, alla cui stregua andrebbe esaminato e interpretato. Alla luce di questa sentenza, e dei suoi effetti sul r.d. 965/1924, va reinterpretato anche l'obbligo dei Comuni di fornire gli arredi scolastici (artt. 159 e 297 d. lgs. n. 297/1994, cit.), così come ha fatto Cass. 10 luglio 2009, n. 28482, per la circ. min. Giustizia 29.5.1926, che imponeva l'ostensione del crocifisso nelle aule d'udienza.

³⁷ Nella *dissenting opinion* del giudice Malinverni alla sentenza della Grande Camera sul caso *Lautsi* si osserva appunto che lo Stato, a differenza dell'insegnante, non può invocare la libertà di religione che «*the teacher in question may invoke her own freedom of religion, wich must also be taken into account, and wich the State must also respect. The public authorities cannot, however, invoke such a right*». Favorevole S. Mancini, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente*, in *Quaderni costituzionali*, 2011, p. 425 ss., e per un commento anche delle opinioni concorrenti C. Pinelli, *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, I, c. 947.

³⁸ Corte europea dei diritti umani, *Perovy c. Russia*, 20 ottobre 2020.

partecipare e la cerimonia fosse durata solo venti minuti: come se la sanzione per il pur riconosciuto carattere indebito dell'intrusione dipendesse dalla durata della stessa³⁹.

Nella *Lautsi* come nella *Perovy*, che giudicano entrambe sul significato del simbolo per gli studenti e non per l'insegnante, come nel caso all'esame della Corte suprema, è, dunque, il complesso delle circostanze ambientali a denotare una mancanza – si potrebbe dire attingendo alla giurisprudenza americana, che in materia di neutralità dello spazio pubblico fa da battistrada⁴⁰ - di “*symbolic endorsement*” della religione di riferimento da parte dello Stato, tale da ricondurre l'esposizione del simbolo, come aveva argomentato l'Italia nel suo ricorso, a mere ragioni storiche e sociologiche.

Tuttavia, l'assoluzione dell'Italia per mancanza di evidenza sembra fondarsi in primo luogo su un argomento assorbente ma nuovo, introdotto dalla Grande Camera per sottrarsi all'applicazione conseguente ed automatica della sentenza *Dahlab*, che le era stata richiesta: il crocifisso come simbolo “essenzialmente passivo” rispetto a quello “*powerful*”, interattivo con gli studenti, dell'abbigliamento dell'insegnante. Un aspetto non affrontato dai giudici italiani, con cui pure la Corte avrebbe dovuto dialogare, evidentemente sul presupposto implicito del suo carattere “attivo”, influente. Ed infatti solo perché il simbolo è giudicato “laico” la sua esposizione non contrasta con il principio di laicità. Se non fosse capace di influenzare la formazione degli studenti, del resto, non si darebbe l'interesse legittimo da far valere davanti al giudice amministrativo, che invece non ha declinato la propria competenza ma si è pronunciato nel merito.

A parte questa distonia con le sentenze nazionali, non è chiaro, d'altro canto, quando un simbolo inerte possa considerarsi attivo, perché non vien fatto alcun esempio⁴¹. A meno che il silenzio sul punto debba interpretarsi a favore del carattere strutturalmente passivo. Ma la posizione del crocifisso è la stessa del ritratto del presidente della Repubblica, che non pare simbolo passivo perché evoca attivamente l'unità nazionale. In realtà, per le sue capacità comunemente riconosciute e utilizzate di stimolare la sensibilità al di sotto della soglia della percezione e della coscienza, ogni simbolo è attivo e, nel caso, può essere percepito come un elemento integrativo dell'insegnamento e condizionante la libertà dell'insegnante “intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale” (art. 1 d.lgs. 297/1994, cit.).

³⁹ Al contrario nell'opinione dissenziente dei tre giudici rimasti in minoranza si fa riferimento a U.S Supreme Court, *Lee v. Weisman*, 505 U.S. 577 (1992): “*the embarrassment and the intrusion of the religious exercise cannot be refuted by arguing that these prayers ... are of a de minimis character. To do so would be an affront to the rabbi who offered them and to all those for whom the prayers were an essential and profound recognition of divine authority. And for the same reason, we think that the intrusion is greater than the two minutes or so of time consumed for prayers like these*”. Curiosamente i quattro giudici di maggioranza con una inusuale opinione concorrente hanno ribadito che, si direbbe, *de minimis non curat praetor*: sarebbe bastato secondo loro un “*constructive talk between the parents and the school, rather than through bitter lawsuits brought before the domestic courts and the Strasbourg Court*”.

⁴⁰ Sull'*endorsement test*, ricavabile da una *concurring opinion* della sentenza *Lynch v. Donnelly*, 104 S. Ct. 1355, 1984, nella giurisprudenza della Corte suprema americana v. G. D'Angelo, *Libertà religiosa e diritto giurisprudenziale. L'esperienza statunitense*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 67 s.

⁴¹ V. M. Bignami, *Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta*, in *Rivista AIC.it*, 2011; F. Cortese, *La Corte europea dei diritti dell'uomo chiude la querelle del crocifisso a scuola?*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011, p. 2666, che cita l'arguta osservazione di L. Zucca, *A comment on Lautsi*, in www.ejiltalk.org: «*This statement is near-comical: what does it mean for a symbol to be 'passive'? A symbol is a symbol and by tautological definition it only has symbolic value. The idea of a passive symbol makes no sense, because it cannot be opposed to an active symbol. What would that be? A crucifix that moves and hypnotizes children into believing in God? A symbol can be neither active nor passive, but it can nevertheless have a great impact on conscience and belief*». Secondo Weiler, *Verso "Lautsi- bis?"*, cit., p. 124, il crocifisso sarebbe attivo se agli studenti fosse chiesto un “gesto esteriore, come ad esempio una genuflessione”; ma si osserva che in tal caso l'oggetto del contendere si sposterebbe su questa richiesta, laddove il carattere attivo del crocifisso dovrebbe essere intrinseco e non dipendere dalla richiesta di un gesto di devozione a chi vi passa davanti.

5. ...e la sua “democratizzazione”

Senza abbandonare questo terreno scivoloso e lungo il solco della visione culturale del crocifisso⁴², il giudice di merito del caso ora all’esame delle Sezioni unite ha abbracciato altresì la tesi di una sua legittimazione, per dir così, democratica, con conseguente ordine di servizio impositivo, per effetto della concorrente volontà degli studenti o delle loro famiglie. La soluzione troverebbe formalmente appiglio nell’autonomia scolastica⁴³, ormai anche costituzionalmente rilevante secondo il nuovo art 117 Cost. Ma, appunto, il tema del crocifisso, tanto più perché incide sulla libertà di coscienza, è completamente estraneo ai “problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”, che soli rientrano nella competenza dell’assemblea degli studenti in base all’art. 13 d. lgs. n. 297/1994 cit. Sia pure viziato da incompetenza, peraltro, il voto rafforzerebbe solo formalmente la decisione di mantenere esposto il crocifisso ma non risolverebbe il problema della obiezione di coscienza degli studenti rimasti in minoranza – che potrebbero essere anche cattolici che non condividono l’esposizione autoritativa del crocifisso - e del docente, il quale rischierebbe di veder rispettata la sua coscienza in una classe sì e in una classe no.

Né tale problema sarebbe risolto ammettendo l’esposizione accanto al crocifisso di altri simboli religiosi, richiesti dagli studenti, “in un’ottica di reciproca conoscenza, convivenza”⁴⁴, per cui la scuola potrebbe chiedere altresì agli studenti se vogliono che vengano esposti simboli religiosi, e quali⁴⁵. Soluzione indubbiamente suggestiva, simigliante a quella disposta per legge sulla scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, che però dovrebbe essere prevista appunto dalla legge⁴⁶ e non affidata alla discrezionalità delle assemblee e del dirigente scolastico. Comunque, non risolve il problema di non credenti e agnostici, i quali in gran parte non danno luogo a movimenti e, quindi, non hanno simboli che ne evocino l’identità, finendo anche in una tale evenienza discriminati⁴⁷. Non è come nell’Areopago ateniese dove – si racconta negli *Atti degli apostoli* (17, 23) – san Paolo, passando e osservando i monumenti sacri, trovò “anche un altare con l’iscrizione: ‘A un dio ignoto’”: da noi simili monumenti agnostici non esistono.

A prescindere da queste lacune normative s’è ritenuto, in una prospettiva di diritto comparato, di poter accostare questa soluzione, giustificando quindi nel caso la decisione del dirigente scolastico, a quella della legge bavarese del 23 dicembre 1995, emanata a seguito della ricordata dichiarazione d’incostituzionalità del *BundesVerfassungsgericht* la quale all’art. 7 prevede un tentativo di conciliazione svolto dal dirigente scolastico, che, in caso di esito negativo, ha il compito di realizzare una “regola ad hoc (per il caso singolo) che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto temperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe, nello stesso tempo tenendo in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza”⁴⁸. Ma, a parte che non c’è una legge simile e anzi, come detto, neanche una legge,

⁴² Trib Terni 29 marzo 2013, n. 122, sulla decisione degli studenti “coerente con la cultura italiana, che ha nel pensiero cristiano una componente fondamentale”.

⁴³ Tar Lombardia (Brescia), 22 maggio 2006; tra gli altri in dottrina R. Botta, *L’esposizione del crocifisso tra “non obbligo” e divieto*, in *Corriere giuridico*, 2004, p. 1077; L. Pedullà, *Il crocifisso, simbolo di valori civili: “scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani”*, in *Politica del diritto*, 2006, p. 337 ss. Ma, come osserva G. Cimbalo, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici*, in *forumcostituzionale.it*, 2003, p. 3, “è da escludersi [...] l’autonoma iniziativa della scuola pubblica nella definizione dei caratteri generali della prestazione all’utenza e negli elementi caratterizzanti il servizio”.

⁴⁴ S. Sicardi, *I simboli religiosi dagli spazi “pubblici” agli spazi in “pubblico”*, in *Forumcostituzionale.it*, 2007; M. Olivetti, *Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct*, id., 2001.

⁴⁵ Così semplicemente M. Ricca, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, n. 1, p. 5 ss

⁴⁶ Come esattamente ritenuto per le aule giudiziarie dalla sezione disciplinare del C.S.M., 23 novembre 2006, cit.

⁴⁷ Nella loro libertà “negativa”, evidenzia S. Lariccia, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l’attuazione del principio di laicità*, in *rivistaAIC.it*, 2004.

⁴⁸ Il testo in lingua originale con la traduzione italiana sopra riportata si può reperire in https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/0002_ceccanti.pdf. In Italia la legge fu criticata per la mancata previsione legislativa dell’esito finale della mediazione, che finisce in

balza subito agli occhi la differenza profonda: nella legge tedesca si prevede una mediazione, che principalmente dovrà rispettare la libertà di religione dei dissenzienti e a tal fine terrà conto della volontà della maggioranza solo “per quanto possibile”; nelle sentenze italiane, all’opposto, si prevede un referendum e all’esito il dirigente scolastico – senza vestirsi della terzietà del mediatore, ma rimanendo con gli abiti di parte del funzionario dell’amministrazione scolastica – non opera alcun “giusto contemperamento” per trovare una regola che “rispetti la libertà di religione del dissenziente” ma attua solo la volontà della maggioranza. Sentire gli studenti è un conto, far loro decidere è un altro: rimettersi alla loro decisione non è una *reasonable accommodation*⁴⁹, cioè una regola *ad hoc*, su misura del caso specifico, ma l’esecuzione della volontà della parte vittoriosa, quella che prende più voti⁵⁰, all’esito di un procedimento conflittuale e non mediatorio.

Si darebbe spazio così al dominio della maggioranza anche in questioni di coscienza, laddove, “non valendo il numero, s’impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona”⁵¹. E, come ha aggiunto Corte cost. 329/1997, cit., “il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato”. I diritti della coscienza sono posti a difesa delle minoranze contro il potere delle maggioranze e forse non è lontano il momento in cui in qualche classe a maggioranza di studenti musulmani, o cinesi, saranno i cattolici ad invocarli a loro tutela. E perciò la coscienza, tanto più se religiosa, non può essere messa ai voti, appartiene alla sfera dell’indecidibile⁵², come in maniera lungimirante spiegò all’Assemblea costituente Giorgio La Pira, il quale realizzando dopo gli interventi, fra gli altri, di Togliatti, Marchesi, Calamandrei e Nitti, che la sua proposta di far precedere il testo della Costituzione da questa brevissima formula di natura spirituale: “In nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione” avrebbe inevitabilmente diviso l’Assemblea, la ritirò, dichiarando che l’aveva presentata per obbedire ad un dovere di coscienza ma, visto il dissenso, conveniva che “Dio non si mette ai voti”⁵³.

effetti per essere rimessa al soggettivismo del dirigente scolastico (ma è per questo esito aperto e non determinato dalla sola maggioranza che la giurisprudenza tedesca non ha ravvisato incostituzionalità: cfr. S. Testa Bappenheim, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 484 ss.). Fu pure apprezzata però per il contributo all’emersione del pluralismo scolastico e delle differenze cultural-religiose: v. S. Ceccanti, *E se la Corte andasse in Baviera?*, e M. Cartabia, *Il crocifisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa? Il nodo dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 18 ss. e 70 ss. Fu anche trasfusa, senza il richiamo al criterio della maggioranza, nella proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 1947/2009, Ceccanti e altri.

⁴⁹ Così, invece, Weiler, *Verso “Lautsi- bis?”*, cit.: “Mancando una soluzione che possa accontentare tutti, ne consegue che l’assenza del crocifisso offende il credente e la sua presenza offende il laico: dunque, la questione va risolta accogliendo l’indicazione della maggioranza degli studenti presenti in un’aula”. Viceversa, secondo I. Ruggiu, *Perché neanche l’argomento culturale” giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici*, in *Forumcostituzionale.it*, 2001, visto che la rimozione del crocifisso “non intacca l’identità di nessuno, è un bilanciamento che la maggioranza può fare lo sforzo di accettare”.

⁵⁰ Ma sui “diritti fondamentali dell’individuo consacrati dalla Carta Costituzionale non si vota di tanto in tanto, né tanto meno si vota in un consiglio di classe”, osserva a commento del caso in esame N. Fiorita, *Se Terni non è Valladolid*, in *forumcostituzionale.it*, 2009.

⁵¹ Corte cost. 440/1995, cit.; 329/1997, cit. Conseguente B. Randazzo, *Laicità “positiva” e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell’obbligo di esposizione e incostituzionalità dell’obbligo di rimozione*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, p. 843, nel ritenere che, nel caso il conflitto tra maggioranza e minoranza risultasse insanabile, il dirigente scolastico dovrebbe imporre la rimozione di tutti i simboli: anche se “un solo alunno ritenga di essere leso nella propria libertà religiosa negativa”, precisa S. Ceccanti, *I crocifissi nelle scuole pubbliche: rimuovere solo sulla base di una esplicita richiesta*, in *forumcostituzionale.it*, 2001.

⁵² Su questa categoria L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2, *Teoria della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 304.

⁵³ Cfr. per questi dibattiti G. Sale, *Il Vaticano e la Costituzione*, prefazione di F.P. Casavola, Jaka book, Milano, 2008, *passim*.

6. Bilanciamento e non discriminazione

Occorre, tuttavia, riconoscere che rispetto agli altri spazi istituzionali la scuola ha una sua peculiarità, della quale tener conto nell'articolazione della questione: "il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica", come reca la rubrica del primo articolo del testo unico dell'istruzione scolastica, contenuto nel d.lgs. n. 297/1994 cit. È, quindi, uno spazio sensibile, identitario, relazionale, insomma antropologico: l'esatto opposto del "non-luogo" teorizzato da Marc Augé⁵⁴. La scuola non è dedicata alla formazione della volontà dello Stato nell'esercizio dei poteri costituzionali, bensì alla "piena formazione della personalità degli alunni". A promuovere questa formazione, "attraverso un confronto aperto di posizioni culturali", è diretto l'esercizio della stessa libertà d'insegnamento del docente. "Rispetto della coscienza morale e civile degli alunni", da un lato, "libera espressione culturale" dell'insegnante (artt. 1 e 2 d. lgs. cit.), dall'altro.

Tenere insieme questi beni nella logica *dell'et et* è un equilibrio non sempre facile. È più facile accedere al rigido schema binario dell'*aut aut*, all'alternativa secca tra il dentro e il fuori, ma la libertà di insegnamento non può prevaricare sulla coscienza degli studenti né lo può questa sulla libera espressione culturale dell'insegnante. Quali valori garantiti entrambi costituzionalmente l'uno di essi non deve sopraffare l'altro, ponendosi come "tiranno", ma deve essere bilanciato con l'altro. Ma nel caso si tratta anche di valori – la coscienza e le convinzioni – di peso uguale, come emerge perspicuamente dall'art 9 convenzione EDU che li comprende entrambi. Il bilanciamento va fatto, quindi, in negativo, tenendo conto cioè degli effetti discriminatori, maggiori o minori, derivanti dalla priorità attribuita all'uno o all'altro.

Sotto questo profilo il voto della maggioranza, riguardando problemi di coscienza, è viziato come detto da incompetenza per materia e il suo rispetto non può costituire una finalità legittima tale da giustificare un provvedimento dell'amministrazione, e per essa del dirigente scolastico, non previsto da norma alcuna e con effetti restrittivi della libertà del docente e addirittura sanzionatori. Un ordine di servizio impositivo verso tutti gli insegnanti e gli studenti, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose o culturali per quanto presentato o atteggiandosi come semplicemente attuativo di una delibera del consiglio di classe o di istituto, quale che ne sia il contenuto⁵⁵, è solo apparentemente neutro. Nella sostanza, invece, esso intanto convalida lo svantaggio arrecato alla minoranza degli studenti che non condividono la convinzione di maggioranza nella classe (non necessariamente coincidente con la confessione di riferimento, potendo essere condivisa anche da non appartenenti alla chiesa cattolica o da chi, pur appartenendovi, obietta in coscienza all'esposizione del suo simbolo religioso in un'aula pubblica).

Ma soprattutto – ed è questa la novità della fattispecie in esame rispetto ad altre, che riguardavano gli effetti simbolici del crocifisso sugli studenti e non sull'insegnante⁵⁶ - esso darebbe attuazione ad una delibera studentesca avente una chiara externalità negativa nei confronti del docente, che è terzo rispetto ad essa e non può esserne inciso – attraverso il provvedimento dirigenziale – nella propria sfera giuridica, costituzionalmente garantita relativamente alla coscienza e alle convinzioni. Ammettendone lo straripamento degli effetti sui docenti si registrerebbe, inoltre, una differenza di trattamento degli stessi a seconda che coltivino convinzioni coincidenti o non con il contenuto della delibera di classe e del consecutivo provvedimento dirigenziale: il trattamento del

⁵⁴ M. Augé, *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*, Elèuthera, Milano, (1992) 2018.

⁵⁵ Tale la motivazione di Trib. Terni, 2013, cit.: la disposizione era indirizzata "a tutti gli insegnanti, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, con l'evidente intenzione di rispettare unicamente la volontà degli studenti". Quindi, nessuna discriminazione, chiosa Weiler, *Verso "Lautsi-bis"?*, cit., pp. 124-126, in quanto la scuola si limita al rispetto della volontà della maggioranza, quale che sia: "se la maggioranza lo chiede, si espone il crocifisso; al contrario, se la maggioranza si esprime contro l'ostensione del simbolo, esso non va esposto".

⁵⁶ Sotto questo profilo il caso presenta maggiore affinità con quello del magistrato in udienza, ma Cass. 5924/2011 non ebbe modo di pronunciarsi sulla lesione di un diritto soggettivo assoluto e sulla violazione del principio di laicità.

dissenziente è sfavorevole rispetto a quello del consenziente, per cui si potrebbe configurare un caso di discriminazione diretta. O, considerando che gli effetti del provvedimento, apparentemente neutro, sono pregiudizievole per l'intera categoria dei docenti dissenzienti, almeno una discriminazione indiretta.

Per vero, nel caso di un'impiegata musulmana addetta alla *reception*, la quale indossava il velo islamico, contravvenendo alla *policy* di neutralità dell'impresa con i clienti, che vietava di indossare segni visibili di appartenenza politica, filosofica o religiosa, la Corte di giustizia dell'Unione europea⁵⁷ ha ritenuto insussistente la discriminazione diretta ma ha ipotizzato quella indiretta, ricordando che essa potrebbe essere esclusa dal perseguimento di uno scopo legittimo. Tale potrebbe essere appunto la politica di neutralità nei contatti con la clientela, che era la giustificazione addotta nel caso dall'impresa, ma sul punto (non trattato esaurientemente perché stranamente la questione non le era stata posta dalla Cassazione belga rimettente) il ragionamento non è perspicuo. Se si ritiene incluso nella libertà dell'impresa, garantita dalla Carta di Nizza come si preoccupa di ricordare la Corte, anche il potere di determinare unilateralmente norme interne così invasive dell'altrui personalità, il lavoratore è inevitabilmente soccombente nel suo diritto. La norma potrà anche essere formalmente neutrale, uguale per tutti i lavoratori, ma astrattamente intesi e non nelle loro specifiche identità⁵⁸, come si svolgono nella vita concreta: su questo piano, al momento dell'applicazione, porrà un divieto, nel caso specifico, solo a determinati lavoratori, quelli che per ragioni religiose indossano un abbigliamento particolare, come il velo islamico o la *kipphah* ebraica o il turbante *sikh*. La discriminazione indiretta è nei fatti e non è bilanciata o giustificata dai distinguo formalistici della Corte, che oltretutto sembrano disallineati rispetto al principio stabilito, in epoca precedente alla direttiva-quadro 2000/78/CE sulla parità di trattamento nei luoghi di lavoro, nel caso del mutamento di sesso di un transessuale, quando il licenziamento per tale motivo fu giudicato discriminatorio perché lesivo del principio generale di uguaglianza in base al sesso di ogni persona e, quindi, del «rispetto della dignità e della libertà al quale essa ha diritto e che la Corte deve tutelare»⁵⁹: non diversamente che nel caso della libertà di coscienza e di convinzioni.

S'è ricordato il caso per completezza, data l'apparente analogia, ma in realtà esso non è sovrapponibile a quello dell'esposizione del crocifisso. Lì si contravveniva ad un divieto, qui ad una imposizione. Lì si trattava di uno spazio che l'impresa voleva mantenere neutrale, mentre l'abbigliamento di alcune impiegate a giudizio dell'imprenditore non lo permetteva; qui, al contrario, si tratta di uno spazio che verrebbe a perdere la neutralità per effetto dell'esposizione. Ma soprattutto la neutralità lì era una scelta dell'impresa, non obbligata, qui invece è un obbligo dello Stato indotto dal principio di laicità. Nella giurisprudenza eurolunitaria, quindi, sembra maggiormente rilevante, in generale, la insistita riconduzione del divieto contenuto nella citata direttiva agli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti⁶⁰, in modo da assumere come termine di confronto non il trattamento riservato ad altri rispetto ad un determinato *standard* ma, in assoluto, il trattamento di giustizia o di congruità ipoteticamente dedotto e deducibile dalla Carta e dalla Costituzione, come il nostro art. 3 cpv.: cioè un diritto assoluto a non essere «svantaggiati» e non

⁵⁷ Corte di giustizia Ue, 14 marzo 2017, *Achbita / G4S Secure Solutions*, C-157/15, e *Bouagnaoui e Association de défense des droits de l'homme / Micropole SA*, C-1888/15, su cui si può vedere il mio *Il velo delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d'impresa*, in *Questione giustizia.it*, 2017, e, anche per altre citazioni, A. Licastro, *Il dubbio di una "velata" discriminazione: il diritto di indossare l'hijab sul luogo di lavoro privato nei pareri resi dall'Avvocato generale alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Statoeuropeo.it*, 2016, n. 29.

⁵⁸ In generale – osservava già alla metà del secolo scorso R. Guénon, *Il regno della quantità e i segni dei tempi*, Adelphi, Milano, (1945) 1982, pp. 54 s. - è il "dominio della quantità sulla qualità (...): un'uniformità che è stato possibile ottenere spogliando tutti gli esseri delle loro qualità proprie per ridurli a semplici "unità numeriche".

⁵⁹ Corte di giustizia Ue, 30 aprile 1996, *P. c. S. e Cornwall County Council*, C-13/94

⁶⁰ Corte di giustizia Ue, 17 aprile 2018, *Egenberg / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung*, C-414/16.

solo «più svantaggiati»⁶¹, in base al metapprincipio, si potrebbe dire, del rispetto della dignità umana.

A questa stregua, riprendendo Corte cost. 203/1989 sulla condizione degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento religioso cattolico, si potrebbe ripetere che l'esposizione obbligatoria del crocifisso "verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione", da intendere come libertà anche dalla religione e componente, quindi, anche della "libera espressione culturale" dell'insegnante.

Si tratta di un diritto soggettivo perfetto, qualificabile come un diritto "assoluto" in quanto posto a presidio di un'area di libertà del soggetto, rientrante nella competenza del giudice ordinario⁶², che ora nella sede di legittimità più alta ha la possibilità ricondurre ad unità il sindacato diffuso sviluppatosi in argomento per effetto dell'impossibilità di intervento della Corte costituzionale. Un diritto della coscienza certamente da bilanciare con il simmetrico diritto degli alunni al rispetto della loro "coscienza morale e civile" ma *ictu oculi* rispettoso di quel diritto: la non esposizione del simbolo non scalfisce la coscienza religiosa degli alunni, che rimane intatta; li priva solo di un'espansione nell'arredamento dell'aula, che però sconfinerebbe nella coscienza di un soggetto terzo, "costretto a svolgere l'attività di insegnamento in nome di valori non condivisi" (come ben detto nell'ordinanza interlocutoria), e per essere attuata avrebbe bisogno perciò del consenso di questi. In mancanza del consenso del docente l'esposizione del crocifisso comporta una inammissibile *deminutio* del diritto della coscienza ed è atto discriminatorio.

7. Tutela e autotutela

Peraltro, anche assumendo l'ipotesi che il rispetto del voto della maggioranza in questioni di coscienza sia una finalità comunque legittimante, pur in assenza di norma, un provvedimento di attuazione, secondo il diritto antidiscriminatorio occorrerebbe verificare altresì se il provvedimento di imposizione - esposizione del simbolo religioso sia l'unico mezzo, perciò necessario, per raggiungerla. Fosse pure legittimo quel voto, non si darebbe altra modalità di esecuzione secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.) della prestazione lavorativa se non alla presenza del crocifisso? Di un simbolo, cioè, importante ma pur sempre rientrante tra gli arredi scolastici, rimovibili anche per semplice convenienza e, a più forte ragione, per rispetto della coscienza? Alle strette: ammessa e non concessa la legittimità di quel voto di maggioranza, non sarebbe possibile una mediazione in alternativa al drastico ordine di servizio? Specialmente in uno spazio gracile e vitale di convivenza organizzata come l'aula scolastica appare controindicato il procedimento conflittuale, che lascia sul campo vinti e vincitori e riduce in macerie il rapporto co-educativo.

Una mediazione nel rispetto delle coscienze di ciascuno, docenti ed alunni, darebbe luogo indubbiamente a quel "diritto faticoso, che non allontana da sé la vita, ma cerca di penetrarvi"⁶³, rendendo possibile, almeno in tema di coscienza, la meno praticata delle quattro virtù della legge

⁶¹ M. Barbera, *Introduzione. Il nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e continuità*, in *Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale*, a cura di M. Barbera, Giuffrè, Milano, 2007, p. XXXII. In tale prospettiva, ben osserva A. Licastro, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore*, cit. p. 60, all'insegnante basterebbe lamentare "non una vera e propria lesione della sua libertà religiosa o di coscienza, dunque, ma pur sempre un "pregiudizio" determinato da motivi religiosi".

⁶² Cass. 30 marzo 2011, n. 7186, in materia di non discriminazione. Solo "la giurisdizione ordinaria sull'esercizio dei diritti di libertà consentirebbe verosimilmente di porre la questione nei termini esatti: simbolo, e non semplicemente arredo, escludente" - si osservò dopo le prime pronunce del giudice amministrativo (v. il mio *Prospettive processuali della "questione del crocifisso"*, in *RivistaAIC.it*, 2005) - non essendo "ipotizzabile che l'interesse a non subire indebite intrusioni nella propria coscienza possa qualificarsi come interesse legittimo" (F. Cortese, *Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo "affermativo e confermativo del principio della laicità dello stato repubblicano"*, in *costituzionalismo.it*, 2005).

⁶³ S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 28.

secondo Modestino: quella del *permettere*, della tolleranza⁶⁴. Si coglie un utile spunto ricostruttivo in questo senso nella stessa giurisprudenza CEDU e, in particolare, nella sentenza, citata dalla Grande Camera per giustificare il “margine di apprezzamento” riconosciuto in materia agli Stati: ma nella *Folgerø*, a differenza che nella *Lautsi*, ristretto in nome del “pluralismo educativo” e di un “bilanciamento che assicuri un trattamento equo e corretto delle minoranze ed eviti ogni sorta di abuso di una posizione dominante⁶⁵. Nella specie, pertanto, si stabilisce che l’insegnamento di “cristianesimo, religione, filosofia”, ideologicamente orientato alla cura della formazione religiosa cristiano-luterana e sostanzialmente obbligatorio (la dispensa potendo essere ottenuta solo allegando ragionevoli giustificazioni con una procedura gravosa), può essere impartito ma purchè ne sia consentito l’esonero totale senza condizioni.

È una forma di mediazione, questa, applicabile anche in tema esposizione del crocifisso, ove si ritenga di superare, in base al principio della ragion più liquida, la questione principale della sua legittimità. Ed in effetti in casi analoghi si è perseguita con frutto la via dell’accomodamento ragionevole: attraverso o la rimozione del crocifisso o l’apprestamento di altra aula senza crocifisso in cui svolgere le funzioni. Il rifiuto di queste soluzioni da parte dello scrutatore fu ritenuto giustificato da Cass. 4723/2000 essendo egli costretto a svolgere un ufficio non richiesto ma legalmente dovuto (era stato designato per sorteggio) in un’organizzazione elettorale complessivamente non improntata al principio di laicità, che richiede che il luogo pubblico – specie se adibito ad operazioni elettorali – “sia neutrale e tale rimanga nel tempo”. Non fu ritenuto giustificato, invece, il rifiuto del magistrato alla soluzione pratica dell’esercizio della funzione in un’aula priva(ta) del simbolo religioso da parte della sezione disciplinare del C.S.M. 88/2010 cit., secondo cui la presenza del crocifisso può ledere la libertà di coscienza solo se si trova nell’aula in cui egli svolge la sua attività giurisdizionale: “la possibilità per il dr. T. di tenere tranquillamente udienza, in condizioni di piena legittimazione anche sociale, in un’aula priva di simboli religiosi rompe qualsiasi nesso tra l’esercizio in concreto delle funzioni e la violazione del suo fondamentale diritto di libertà religiosa (o di libertà di religione) asseritamente derivante dalla presenza, altrove, di un crocifisso”.

La soluzione è stata condivisa dalla Cassazione 28482/2009 cit., secondo cui “Esattamente la decisione impugnata ha risolto il conflitto tra l’obbligo della prestazione professionale ed il diritto di libertà religiosa e di coscienza, assicurando prevalenza a quest’ultimo, soltanto quando le modalità dell’esercizio dovuto delle funzioni contrastano con l’espressione delle libertà stesse in modo diretto e con vincolo di causalità immediata”.

Lo stesso collegio della Cassazione ha praticato tale soluzione, dando atto in motivazione che “l’odierna udienza si è svolta in aula priva del simbolo confessionale” – e, quindi, evidentemente di averne disposto la rimozione -, implicitamente confermando che la funzione pubblica prescritta dalla legge può essere svolta perfettamente anche in assenza di quel simbolo. Così come ha fatto anche la Corte costituzionale, che giudica in un’aula senza il crocifisso esposto sulla parete di fondo. Il crocifisso c’era, come risulta dalle foto d’epoca, e fu rimosso insieme ad altri arredi in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’aula, al termine dei quali, tuttavia, non fu più rimesso al suo posto, dove fu appeso un dipinto antico raffigurante la Madonna che allatta il Bambino: soggetto religioso, bensì, ma artistico.

Il conflitto tra esercizio della funzione e libertà di coscienza può essere, quindi, appianato e risolto in via di mediazione con la rimozione, almeno per il tempo della lezione, dell’arredo, il cui provvedimento impositivo poggia su una norma regolamentare priva di base legislativa e lesiva del principio di laicità e su una delibera di classe illegittima per incompetenza in materia di coscienza e

⁶⁴ Secondo H. Kelsen, *La democrazia*, Il Mulino, Bologna, (1929) 1995, pur convinto assertore del principio di maggioranza al punto da ritenere il processo a Gesù un “simbolo – un simbolo tragico - della democrazia” (p. 151), “maggioranza e minoranza debbono potersi capire tra di loro, se si vuole giungere ad una reciproca tolleranza” (p. 182). Nell’intervento orale ho preso esempio eccentricamente da un fatto politico straordinario (raccontato da J. Carlin, *Ama il tuo nemico*, Sperling & Kupfer, (2008) 2012, poi adattato cinematograficamente da Clint Eastwood nel film *Invictus*): per favorire l’unità del paese dopo l’*apartheid* Nelson Mandela riuscì a persuadere la maggioranza nera che era opportuno sostenere la nazionale di rugby, simbolo dell’orgoglio bianco *Afrikaner* e per questo detestata dai neri.

⁶⁵ Corte europea dei diritti umani, *Folgerø v. Norway*, 29 giugno 2007.

di convinzioni. Pertanto, laddove, nonostante la richiesta del docente, ciò non avvenga per disposizione del dirigente scolastico, d'ufficio o a seguito di delibera del consiglio di classe o di istituto, il docente è legittimato ad agire in autotutela, procedendo egli stesso alla rimozione e alla riesposizione al termine della lezione, per il resto svolgendola regolarmente in base al rapporto d'impiego e alle disposizioni amministrative.

Certo, questa vistosa, e ripetuta ad ogni lezione, movimentazione del crocifisso, paradossalmente, toglierebbe ogni dubbio sul carattere "attivo" del simbolo, ritenuto "passivo" dalla Corte EDU in modo da renderlo compatibile con le libertà di coscienza, d'insegnamento e di educazione dei figli da parte dei genitori⁶⁶. Ma altrettanto certamente non sarebbe ammissibile che per difendere questa infondata, o almeno discutibile, interpretazione e lasciare le cose come stanno, si sacrifici il diritto, come *extrema ratio*, all'autotutela di quelle libertà. Si tratta, in ultima analisi, di prendere sul serio la laicità, che dopo essere stata svelata dalla Corte costituzionale concorre quale uno degli "oggetti comuni del loro amore"⁶⁷ a definire i cittadini italiani. Una laicità pluralista e inclusiva anche dei credenti, come dimostrato dall'appello che, contro un disegno di legge ritenuto limitativo della libertà di culto dei musulmani⁶⁸, i tre massimi esponenti delle chiese cristiane francesi hanno rivolto al Parlamento: lo hanno fatto in nome delle tanto a lungo avversate leggi sulla laicità e ora salutate come "*loi de liberté*".

⁶⁶ Si rischierebbe, "in altri termini, di rafforzare involontariamente la carica evocativa dell'oggetto" nota Licastro, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore*, cit. p. 67. Drastico, invece, Weiler, *Verso "Lautsi-bis"?*, cit., p. 126, secondo cui "La condotta dell'insegnante mira a reintrodurre uno Stato confessionale, la cui religione è la laicità imposta a tutti, allo stesso modo in cui un tempo s'impondeva la cristianità. Docenti di questo tipo non dovrebbero trovare spazio in una scuola pluralista" e, infatti, ritiene sproporzionata per difetto la sanzione della sospensione, essendosi dovuto provvedere al licenziamento.

⁶⁷ Agostino, *La città di Dio*, cap. XIX, citato nel discorso inaugurale del proprio incarico dal presidente U.S.A. Joe Biden: "*Many centuries ago, Saint Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love*", in *The New York Times*, 20 gennaio 2021.

⁶⁸ Si tratta del *Projet de loi confortant le respect des principes de la République*, in *dalloz-actualite.Fr*, 2020, 12, conosciuto come legge *contre les séparatismes*. L'appello "*La République et les cultes: un équilibre, résultat de l'histoire*" del 10 marzo 2021 è stato firmato dal vescovo Éric de Moulins-Beaufort, presidente della conferenza episcopale francese, dal pastore François Clavairoly della Federazione protestante di Francia e dal metropolita ortodosso di Francia Emmanuel Adamakis (<file:///Users/mac/Desktop/E%CC%81glise%20catholique%20en%20France.htm>). V., volendo, il mio *La resilienza della laicità a fronte del terrorismo cosiddetto islamista*, in *Statoeuropeo.it*, 2020, n. 22.